Spedizione in abbonamento postale

Anno 91° - Numero 22

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Venerdì, 27 gennaio 1950 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 Semestrale L. 3516 Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 Semestrale L. 3516 Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, vegansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. - 4); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80, e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80, sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1950

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 22 DEL 27 GENNAIO 1950:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 1: **S. A. Funivie Savona San Giuseppe, in Savona:** Estrazione di obbligazioni 4,50 %, emissione 1913, ed elenco delle obbligazioni estratte negli anni precedenti e non ancora presentate per il rimborso. — **Comune di Pavia:** Elenco delle obbligazioni del Prestito civico 1911 estratte il 28 novembre 1949 e delle serie precedentemente estratte e non ancora rimborsate. — **Amministrazione provinciale di Modena:** Estrazione di obbligazioni. — **Comune di Modena:** Estrazione dei prestiti con obbligazioni. — **« Azionaria costruzione macchine automatiche », società per azioni, in Bologna:** Estrazione di obbligazioni. — **Municipio di Verona:** Estrazione di obbligazioni. — **Città di Tortona:** Estrazione di obbligazioni. — **« Molino Marco Cazzola di San Floriano », società per azioni, in Roma:** Estrazione di obbligazioni. — **« Società anonima italiana alberghi », in Roma:** Estrazione di obbligazioni. — **Comune di Milano:** 4ª rata di ammortamento per l'anno 1950 del prestito obbligazionario del comune di Milano 4 % 1946. — **« Molini Canonica » società per azioni, in Bologna:** Estrazione di obbligazioni. — **Cassa di risparmio di Trento e Rovereto, in Trento:** Estrazione di obbligazioni. — **« Ventura », società per azioni, in Milano:** Estrazione di obbligazioni. — **Società imprese industriali, in Roma:** Estrazione di obbligazioni. — **Società Trenno, per azioni, in Milano:** Estrazione di obbligazioni. — **Città di Varazze:** Estrazione di obbligazioni.

LEGGI E DECRETI

LEGGE 5 gennaio 1950, n. 5.

Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1948, n. 1091, relativo alla prelevazione di lire venti milioni dal fondo di riserva per le spese impreviste, per l'esercizio finanziario 1947-48.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

E' convalidato il decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1948, n. 1091, con il quale è stato autorizzato il prelevamento di lire venti milioni dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1947-48.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 gennaio 1950

EINAUDI

DE GASPERI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI

LEGGE 5 gennaio 1950, n. 6.

Compensi ai membri del Comitato di liquidazione delle pensioni di guerra.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' attribuita una indennità mensile di lire 25.000 al presidente del Comitato di liquidazione delle pensioni di guerra e di lire 20.000 ai vice-presidenti del Comitato stesso.

Art. 2.

In aggiunta al normale gettone di presenza ai componenti del Comitato è dovuta una indennità integrativa di lire 200 per ogni pratica esaminata e definita di cui ciascun componente del Comitato sia stato relatore.

Art. 3.

Al segretario del Comitato per l'assistenza alle adunanze è dovuta, oltre il normale gettone di presenza, una indennità integrativa di lire 10 per ogni pratica definita nell'adunanza cui si riferisce il gettone medesimo.

Art. 4.

Alla copertura dell'onere di lire 4.600.000, risultante, per l'esercizio finanziario 1949-50, dall'applicazione della presente legge, sarà provveduto con riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 419 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il predetto esercizio 1949-50.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

La presente legge ha effetto dal 1° luglio 1949 ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 gennaio 1950

EINAUDI

DE GASPERI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 ottobre 1949.

Passaggio all'Ente Acquedotti Siciliani della gestione dell'acquedotto del comune di Villabate (Palermo).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 19 gennaio 1942, n. 24, sulla istituzione dell'Ente Acquedotti Siciliani (E.A.S.), nonchè le relative norme regolamentari approvate con regio decreto 23 febbraio 1942, n. 369;

Visto il decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 774, recante modificazioni alla suddetta legge 19 gennaio 1942, n. 24;

Vista la deliberazione 9 novembre 1948, del Consiglio di amministrazione dell'Ente Acquedotti Siciliani, circa il passaggio di gestione allo stesso dell'acquedotto di Villabate (Palermo);

Vista la deliberazione 10 maggio 1948, n. 2, del Consiglio comunale di Villabate, approvata dalla Giunta provinciale amministrativa di Palermo il 10 luglio 1948, con la quale veniva deliberato il passaggio all'E.A.S. della gestione dell'acquedotto di quel Comune ed approvato lo schema di convenzione da stipularsi con l'Ente medesimo per tale passaggio;

Vista la convenzione stipulata in data 22 marzo 1949 fra l'Ente e il Comune e resa esecutiva dal Prefetto l'11 aprile stesso anno;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

La gestione dell'acquedotto del comune di Villabate (Palermo) passa all'Ente Acquedotti Siciliani a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 20 ottobre 1949

EINAUDI

TUPINI — SCELBA — PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 gennaio 1950
Registro Lavori pubblici n. 1, foglio n. 283.

(311)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 ottobre 1949.

Esito di ricorso straordinario avverso provvedimento dell'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura (Unsea).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il ricorso proposto dal sig. Nagaromo Corrado avverso il provvedimento 23 maggio 1946, con il quale l'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura (Unsea) ha disposto la restituzione del ricorrente all'Ente economico dell'olivicoltura in liquidazione;

Vista la legge 18 maggio 1942, n. 566, che istituiva gli Enti economici dell'agricoltura e la loro associazione;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 367, relativo alla istituzione dell'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura e alla soppressione degli Enti economici dell'agricoltura e della loro associazione;

Visto il testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054;

Visto il regio decreto 21 aprile 1942, n. 444, che approva il regolamento per l'esecuzione delle leggi sul Consiglio di Stato;

Udito il parere di rigetto del ricorso stesso emesso dal Consiglio di Stato nell'adunanza generale del 22 settembre 1949, il cui testo è allegato al presente decreto e le cui considerazioni si intendono qui integralmente riprodotte;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Il ricorso straordinario proposto dal sig. Nagaromo Corrado avverso il provvedimento 23 maggio 1946 dell'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura è respinto.

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 24 ottobre 1949

EINAUDI

SEGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 dicembre 1949
Registro Agricoltura e foreste n. 35, foglio n. 44.

(298)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 ottobre 1949.

Radiazione dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 9 agosto 1946, registrato alla Corte dei conti il 26 agosto 1946, registro n. 3, foglio n. 77, concernente iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1949, registrato alla Corte dei conti il 20 giugno 1949, registro n. 9, foglio n. 109, concernente iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1949, registrato alla Corte dei conti il 6 settembre 1949, registro n. 13, foglio n. 496, concernente iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi onerarie, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Le seguenti navi mercantili già iscritte nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, sono radiate da detto ruolo dall'ora e dalla data indicata a fianco di ciascuna di esse:

Motopeschereccio « Perseo »: dalle ore 7,30 del 3 agosto 1949;

Motopeschereccio « Sant'Agnese »: dalle ore 18 del 7 agosto 1949;

Motopeschereccio « Augusto Ida »: dalle ore 20 del 14 agosto 1949;

Panfilo « Saint Devote »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 27 ottobre 1949

EINAUDI

PACCIARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 gennaio 1950
Registro Marina n. 1, foglio n. 24.

(283)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 gennaio 1950.

Nomina del presidente dell'« Ente Fiera ed Esposizioni di Catania ».

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 3 del regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle mostre, fiere ed esposizioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1949, n. 641, col quale è stato riconosciuto giuridicamente l'« Ente Fiera ed Esposizioni di Catania » ed approvato il relativo statuto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina del presidente dell'Ente predetto, ai sensi dell'art. 7 dello statuto sopracitato;

Sulla proposta del Ministro per l'industria e commercio, di concerto con l'Assessore per l'industria e commercio della Regione Siciliana;

Decreta:

Il cav. del lav. Carmelo Patanè è nominato presidente dell'« Ente Fiera ed Esposizioni di Catania ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 gennaio 1950

DE GASPERI

(327)

DECRETO MINISTERIALE 3 gennaio 1950.

Autorizzazione alla Società per azioni Magazzini Generali e Specializzati (Ma.Ge.Spe.), con sede in Pisa, a gestire in regime di Magazzini generali un reparto frigorifero per il deposito di merci varie nazionali e nazionalizzate.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei Magazzini generali, convertito nella legge 9 giugno 1927, n. 1158, nonchè il relativo regolamento di esecuzione approvato con il regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126;

Vista la istanza della Società per azioni Magazzini Generali e Specializzati (Ma.Ge.Spe.), con sede in Pisa, con la quale viene chiesta l'autorizzazione a poter istituire Magazzini generali in detta città, in località Darsena, e, in attesa dell'esecuzione dei relativi impianti, si chiede l'autorizzazione a gestire in regime di Magazzini generali un reparto frigorifero autonomo ad essa ceduto dalla Società in accomandita semplice « Società frigorifera Tendi, Fascetti e C. », con sede in Pisa;

Viste le piante particolari del reparto frigorifero autonomo di cui sopra, verificate dall'Ufficio del genio civile, e la relativa perizia di idoneità, nonchè la convenzione 16 agosto 1949, stipulata tra la Ma.Ge.Spe. e la Frigorifera Tendi, Fascetti e C.;

Vista la deliberazione n. 201 in data 28 ottobre 1949, adottata dalla Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Pisa;

Vista la deliberazione del Comitato provinciale dei prezzi di Pisa presa il 5 agosto 1949, con la quale vengono approvate le tariffe che verranno applicate dalla Ma.Ge.Spe. per gli istituendi Magazzini generali di cui sopra;

Sentito il Comitato interministeriale dei prezzi;

Decreta:

Art. 1.

La Società per azioni Magazzini Generali e Specializzati (Ma.Ge.Spe.), con sede in Pisa, è autorizzata a gestire in regime di Magazzini generali, pel deposito di merci varie nazionali e nazionalizzate, il reparto frigorifero autonomo descritto in perizia esistente in Pisa, via Volturno n. 42-r, di proprietà della Società in accomandita semplice « Società frigorifera Tendi, Fascetti e C. » e da questa ceduto alla Ma.Ge.Spe. ai sensi della convenzione 16 agosto 1949 di cui alle premesse.

La clausola n. 3 della convenzione medesima si ha per non scritta.

Art. 2.

Ai depositi effettuati nei Magazzini generali autorizzati col precedente articolo si applicano le tariffe e il regolamento approvati dalla Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Pisa e dal Comitato provinciale dei prezzi con le deliberazioni rispettivamente del 28 ottobre e del 5 agosto 1949, di cui alle premesse.

Art. 3.

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Pisa è incaricata di vigilare sull'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La detta Camera proporrà, entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, la forma e l'ammontare della cauzione che la Società Ma.Ge.Spe. è tenuta a prestare ai sensi dell'art. 2 del regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, di cui alle premesse.

Roma, addì 3 gennaio 1950

p. Il Ministro: CAVALLI

(145)

DECRETO MINISTERIALE 11 gennaio 1950.

Modificazioni allo statuto della Confederazione cooperativa italiana.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;

Visto il decreto Ministeriale 12 aprile 1947, con cui è stato dato riconoscimento giuridico alla Confederazione cooperativa italiana e ne è stato approvato lo statuto;

Vista l'istanza 9 novembre 1949, con la quale la Confederazione predetta ha chiesto l'approvazione di modifiche allo statuto;

Decreta:

E' approvato lo statuto della Confederazione cooperativa italiana secondo il testo modificato, allegato al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 gennaio 1950

Il Ministro: FANFANI

(349)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Trasferimento dal Demanio al patrimonio dello Stato di un'area di terreno sita nel comune di Villa Literno

Con decreto interministeriale 14 ottobre 1949, n. 2694, è stato trasferito dal Demanio al patrimonio dello Stato, un appezzamento di terreno di mq. 4318 sito in tenimento di Villa Literno, riportato in catasto alla partita 50, foglio 9, particella 71.

(331)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIVISIONE X PORTAFOGLIO

N. 19

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 27 gennaio 1950

	Dollari	Franco svizzero
Borsa di Bologna	624,70	145,25
» Firenze	624,50	145,20
» Genova	624,30	145,35
» Milano	624,70	145,60
» Napoli	624,50	144,50
» Roma	624,50	145,65
» Torino	624,75	145,25
» Trieste	624,70	145,20
» Venezia	624,50	145,20

Media dei titoli del 27 gennaio 1950

Rendita 3,50 % 1906	76,875
Id. 3,50 % 1902	75,70
Id. 3 % lordo	46,70
Id. 5 % 1935	98,95
Redimibile 3,50 % 1934	75,55
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	73,225
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (ex tagliando)	72,35
Id. 5 % (Ricostruzione)	95,275
Id. 5 % 1936	94,30
Buoni del Tesoro 5 % (15 febbraio 1950)	100,775
Id. 5 % (15 settembre 1950)	100,55
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	100,475
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	100,575
Id. 5 % (15 aprile 1951)	101,425
Id. 4 % (15 settembre 1951)	99,20
Id. 5 % convertiti 1951	100,925

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Contrattazione cambi

Quotazioni medie ai sensi del decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632, valide per il giorno 27 gennaio 1950:

1 dollaro U.S.A.	L. 624,60
1 franco svizzero	» 145,62

Cambi di compensazione vigenti

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	L. 12,71	per franco belga
Francia	» 1,81	» franco francese
Norvegia (c/nuovo)	» 87,38	» corona norvegese
Svezia (c/speciale)	» 120,62	» corona svedese
Svizzera (c/spese portuali, transito, trasferimenti vari e c/compensazione extra compensazione)	» 144,39	» franco svizzero

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario della Cooperativa di produzione e lavoro fra ex combattenti, con sede in Campotosto.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 10 gennaio 1950, il sig. dott. Vincenzo Gentile è stato nominato commissario della Società cooperativa di produzione e lavoro fra ex combattenti, con sede in Campotosto, in sostituzione del sig. Vincenzo Rampelli.

(335)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di lingua e letteratura tedesca presso l'Istituto superiore orientale di Napoli

Ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso l'Istituto superiore orientale di Napoli è vacante la cattedra di lingua e letteratura tedesca, cui l'Istituto stesso intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti dovranno presentare le proprie domande direttamente al direttore dell'Istituto predetto entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(384)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Cessione delle attività e passività della Banca popolare di credito di Perugia, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Perugia, in liquidazione, alla Banca popolare di Spoleto.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti gli articoli 54 e 55 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la deliberazione assembleare in data 25 settembre 1949, debitamente perfezionata nei modi di legge, con la quale fu deciso lo scioglimento anticipato e la messa in liquidazione della Banca popolare di credito di Perugia, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Perugia;

Vista la deliberazione degli organi amministrativi della Banca popolare di Spoleto in data 28 dicembre 1949;

Considerata l'opportunità, allo scopo di agevolare la chiusura della liquidazione della Banca popolare di credito di Perugia, di autorizzare questa a cedere le proprie attività e passività alla Banca popolare di Spoleto;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Dispone:

La Banca popolare di credito di Perugia, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Perugia, in liquidazione, è autorizzata a cedere le proprie attività e passività alla Banca popolare di Spoleto, in conformità della convenzione all'uopo intercorsa fra i legali rappresentanti degli enti interessati in data 2 gennaio 1950, a rogito notaio Briganti di Perugia.

La Banca popolare di Spoleto è autorizzata a sostituirsi con una propria dipendenza nell'esercizio dello sportello bancario della menzionata Banca popolare di credito nel comune di Perugia.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 17 gennaio 1950

Il Governatore: MENICHELLA

(332)

BANCA D'ITALIA

CAPITALE SOCIALE INTERAMENTE VERSATO L. 300.000.000

SITUAZIONE AL 31 DICEMBRE 1949 STABILITA PRIMA DELLE SCRITTURAZIONI DI CHIUSURA

ATTIVO

Voce		
Oro in cassa . . . L.		4.224.030.076, 77
Oro depositato all'estero dovuto dallo Stato alla Banca . . . »		1.772.798.105 —
Cassa . . . »		2.026.714.233, 89
Portafoglio su piazze italiane . . . »		170.776.681.905, 92
Effetti ricevuti per l'incasso . . . »		8.146.357, 09
Anticipazioni . . . »		59.871.590.747, 72
Prorogati pagamenti alle Stanze di compensazione. »		5.001.756.812, 93
Disponibilità in divisa all'estero . . . »		20.608.779.437, 73
Titoli dello Stato o garantiti dallo Stato . . . »		37.734.133.492, 64
Immobili per gli uffici . . . »		258.282.022, 58
Debitori diversi . . . »		466.243.694.225, 91
Partite varie . . . »		4.063.627.838, 34
Anticipazioni al Tesoro — Temporanee . . . »		100.000.000.000 —
Anticipazioni al Tesoro — Straordinarie . . . »		342.697.000.000 —
Emissioni delle Forze alleate o per conto di esse:		
Amlire emesse direttamente dalle Forze alleate . L.	113.896.481.370 —	
Fondi in moneta nazionale forniti alle forze medesime. »	31.245.348.495 —	
		145.141.829.865 —
Conto corrente del Tesoro per il servizio di Tesoreria L.		74.975.795.230, 97
Impieghi in titoli per conto del Tesoro . . . »		197.000.000.000 —
Servizi diversi per conto dello Stato . . . »		6.791.745.993, 17
Spese . . . »		17.799.782.296, 19
L.		1.656.996.388.641, 85
Depositi in titoli e valori diversi . . . »		2.037.315.413.530, 20
L.		3.694.311.802.172, 05
Partite ammortizzate nei passati esercizi . . . »		61.693.086, 82
TOTALE GENERALE . . . L.		3.694.373.495.258, 87

PASSIVO

Voce		
Circolazione dei biglietti Banca. . L.	1.033.319.240.200 —	
Circolazione Amlire.		
in emissione L. 113.896.481.370 —		
in cassa e in viaggio » 99.022.342.736 —	» 14.874.138.634 —	
Circolazione totale L.		1.048.193.378.834 —
Vaglia cambiari, assegni ed altri debiti a vista della Banca . . . »		14.718.916.771, 89
Depositi in conto corrente liberi . . . »		110.744.927.891, 32
Conti correnti vincolati . . . »		262.716.862.474, 09
Creditori diversi . . . »		41.848.634.400, 69
Tesoro dello Stato - Aiuti internazionali:		
Governo Italiano - Fondi in lire (saldo) . . . L.	237.717.605.955,45	
Governo Italiano - Conto delle anticipazioni speciali (decreto legislativo n. 781 del 7-5-1948) per la costituzione dei Fondi in lire, al netto dei rimborsi »	78.180.768.257,90	
		159.536.837.697, 55
Rendite del corrente esercizio . . . L.		18.019.139.793, 31
L.		1.655.778.697.862, 85
Capitale sociale . . . L.	300.000.000 —	
Fondo di riserva ordinario. . . »	503.853.186 —	
Fondo di riserva straordinario . . »	413.837.593 —	
		1.217.690.779 —
L.		1.656.996.388.641, 85
Depositanti . . . »		2.037.315.413.530, 20
L.		3.694.311.802.172, 05
Partite ammortizzate nei passati esercizi . . . »		61.693.086, 82
TOTALE GENERALE . . . L.		3.694.373.495.258, 87

(383) *Il Governatore*: MENICHELLA *Il ragioniere generale*: PIERINI

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Proroga del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso per il conferimento di quattro borse di studio per tirocinio di perfezionamento nella lotta contro il cancro.

L'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 3 luglio 1949 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 239 del 17 ottobre 1949), con il quale veniva bandito un concorso per titoli per il conferimento di quattro borse di studio, una per l'estero di lire 400.000 e tre per l'Italia di lire 200.000 da assegnarsi a medici chirurghi addetti ad istituzioni o servizi relativi alla lotta contro i tumori o che, comunque, dimostrino di possedere una speciale preparazione nel campo della oncologia;

Ritenuta l'opportunità di prorogare di sessanta giorni il termine utile previsto dall'art. 2 del decreto succitato per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso in considerazione del numero limitato dei concorrenti che hanno sino ad oggi fatto pervenire istanze di partecipazione al concorso stesso;

Visto il decreto luogotenenziale 12 luglio 1945, n. 417, circa la istituzione dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica ed il decreto legislativo luogotenenziale del 31 luglio 1945, n. 446, che ne stabilisce l'ordinamento e le attribuzioni;

Decreta:

Il termine utile previsto all'art. 2 del proprio decreto 3 luglio 1949 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 239 del 17 ottobre 1949) per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso per titoli per il conferimento di quattro borse di studio, una per l'estero di L. 400.000 e tre per l'Italia di L. 200.000 da assegnarsi a medici chirurghi addetti ad istituzioni o servizi relativi alla lotta contro i tumori o che, comunque, dimostrino di possedere una speciale preparazione nel campo della oncologia è prorogato di sessanta giorni.

Roma, addì 18 gennaio 1950

L'Alto Commissario: COTELLESSA

(379)

CORTE DEI CONTI

Esito del ricorso prodotto dal dott. Fiore Mario, avverso il decreto 2 aprile 1943, relativo all'approvazione della graduatoria generale del concorso per titoli a sessanta posti di aiuto referendario (grado 9°, gruppo A), indetto con decreto 22 aprile 1942.

IL PRESIDENTE DELLA CORTE DEI CONTI

Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364;

Visto il proprio provvedimento in data 2 agosto 1947, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 180, dell'8 agosto seguente, con il quale è stato respinto il ricorso prodotto dal dott. Mario Fiore avverso il decreto Presidenziale 2 aprile 1943, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 aprile dello stesso anno, n. 80, concernente l'approvazione della graduatoria generale del concorso per titoli a sessanta posti di aiuto referendario nel ruolo del personale di concetto della Corte dei conti indetto con decreto del 22 aprile 1942;

Considerato che tra i motivi assunti a sostegno del ricorso in parola il dott. Fiore adduceva la mancata valutazione da parte della commissione giudicatrice, di un periodo di servizio militare prestato presso le Forze armate operanti, che il ricorrente stesso sosteneva di avere debitamente documentato mediante « dichiarazione integrativa »;

Considerato che, per quanto attiene all'accennato motivo, il ricorso del dott. Fiore venne respinto non risultando che fosse stato prodotto, in sede di concorso, il documento di cui trattasi;

Considerato, peraltro, che in seguito ad ulteriori accurate ricerche è stata rinvenuta una « dichiarazione integrativa » con la data del 5 gennaio 1943 rilasciata dalle competenti autorità militari, la quale comprova la partecipazione del dottor Fiore ad operazioni di guerra dal 27 giugno 1940 al 22 aprile 1941 e per un successivo periodo decorrente dal 23 dello stesso mese e tuttora in corso alla data di scadenza dei termini fissati dal bando;

Considerato che in effetti nella valutazione del servizio militare prestato dal dott. Fiore presso le Forze armate operanti è stato, da parte della commissione giudicatrice, computato soltanto il primo dei due periodi sopra specificati, giusta dichiarazione integrativa in data 30 agosto 1942 a suo tempo prodotta dall'interessato;

Considerato che la valutazione del secondo periodo di partecipazione alle operazioni di guerra, comprovato dalla seconda dichiarazione integrativa recentemente rintracciata, ove fosse stata effettuata in sede di concorso alla stregua dei criteri di massima all'uopo stabiliti dalla predetta commissione giudicatrice, avrebbe comportato a favore del dott. Fiore un beneficio di ulteriori punti 2,50 che, aggiunti ai punti 65,764 totalizzati, avrebbe portato la sua votazione complessiva a punti 68,264;

Ritenuto che il citato provvedimento del 2 agosto 1947 va modificato nel senso che il ricorso del dott. Fiore è accolto per quanto di ragione e che allo stesso dott. Fiore va assegnata nella graduatoria del concorso per titoli a sessanta posti di aiuto referendario (grado 9°, gruppo *A*) nella carriera di concetto della Corte dei conti, indetto il 22 aprile 1942, la posizione quale consegue dal precedente considerando;

Decide:

1. — In parziale modificazione del provvedimento 2 agosto 1947, il ricorso prodotto dal dott. Mario Fiore avverso il decreto 2 aprile 1943, col quale è stata approvata la graduatoria generale del concorso per titoli a sessanta posti di aiuto referendario (grado 9°) nella carriera di concetto (gruppo *A*) della Corte dei conti, è accolto per quanto di ragione.

Al predetto candidato è attribuita la votazione complessiva di punti 68,264.

2. — In conseguenza il dott. Mario Fiore prende posto, nella graduatoria generale del concorso, di cui all'art. 1 del citato decreto 2 aprile 1943, fra i concorrenti Bonacci dott. Giuseppe e Russo dott. Raffaele.

La graduatoria dei vincitori, di cui all'art. 2 del decreto anzidetto, è modificata in conformità.

Roma, addì 16 dicembre 1949

Il Presidente: ORTONA

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 gennaio 1950
Registro Presidenza n. 32, foglio n. 188. — FERRARI

(380)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Diario delle prove scritte per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti il regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, sull'ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore; il regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, contenente le norme integrative e di attuazione del predetto; la legge 23 marzo 1940, n. 254; la legge 29 aprile 1943, n. 419, relativa alla concessione di benefici ai praticanti ed ai professionisti che hanno partecipato ad operazioni di guerra nell'ultimo conflitto e il decreto legislativo Presidenziale 13 settembre 1946, n. 261, contenente norme sulle tasse da corrispondersi all'Erario per la partecipazione agli esami forensi;

Ritenuta l'opportunità di indire una sessione di esami di avvocato;

Decreta:

Art. 1.

Le prove scritte dell'esame per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, per l'anno 1950, avranno luogo in Roma nei giorni 9, 10, 11 e 12 maggio, alle ore 9 antimeridiane.

Art. 2.

Le domande di ammissione all'esame di cui all'art. 1 di questo decreto, redatte in carta da bollo da L. 32, dovranno essere rivolte al Ministero di grazia e giustizia entro il 7 aprile 1950, corredate, a norma dell'art. 32 del regio decreto 22 gennaio 1934 citato, dai seguenti documenti:

1) diploma originale di laurea in giurisprudenza;

2) certificato del Consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori, dal quale deve risultare l'attuale iscrizione del candidato nell'albo dei procuratori e l'anzianità di iscrizione, con l'attestazione che il candidato ha esercitato la professione di procuratore per almeno due anni;

3) certificato delle cancellerie delle autorità giudiziarie presso le quali il candidato ha svolto la sua attività professionale, contenente l'elenco delle cause e degli affari trattati, con la indicazione delle parti e l'oggetto relativo;

4) ricevuta della tassa di L. 1600 per l'iscrizione agli esami da versarsi ad un Ufficio del registro.

I candidati, i quali abbiano diritto all'ammissione all'esame, indipendentemente dalla qualità di procuratore, per l'appartenenza ad una delle altre categorie indicate nell'art. 28, secondo comma, del regio decreto 27 novembre 1933, n. 1578, debbono produrre, in luogo dei certificati di cui ai numeri 2 e 3 del comma precedente, un certificato dell'Amministrazione presso la quale hanno prestato servizio, che comprovi il requisito prescritto.

I procuratori ex combattenti i quali hanno diritto di essere ammessi agli esami di avvocato dopo un anno di esercizio di procuratore, debbono presentare i documenti militari comprovanti la predetta qualità di ex combattenti.

Art. 3.

Con successivo decreto Ministeriale sarà nominata la Commissione esaminatrice.

Roma, addì 22 dicembre 1949

Il Ministro: GRASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 gennaio 1950
Registro n. 2, foglio n. 257. — OLIVA

(381)

PREFETTURA DI AREZZO

Graduatoria del concorso ad un posto di assistente presso la sezione chimica del Laboratorio provinciale di igiene di Arezzo.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI AREZZO

Viste le risultanze dei verbali della Commissione che ha curato l'espletamento degli esami di concorso ad un posto di assistente presso la sezione chimica del Laboratorio provinciale di igiene di Arezzo, bandito con proprio precedente decreto n. 23943/San., in data 5 settembre 1947, e svoltosi in Siena nei giorni 1-5 dicembre 1949;

Preso atto che ai predetti esami hanno partecipato il dottor Guiducci Luigi di Gino, nato l'8 aprile 1912, e il dott. Marinelli Francesco di Oreste, nato il 29 novembre 1912;

Visto che dai citati verbali risulta che i due nominati concorrenti hanno conseguita l'idoneità nelle relative prove di esame, avendo riportato il seguente punteggio:

dott. Guiducci Luigi: voti 64,50 (sessantaquattro e cinquanta) sui 75 e disposizione della Commissione, cui vanno aggiunti punti 35 (trentacinque) su 75, relativi alla valutazione dei titoli di merito prodotti;

dott. Marinelli Francesco: voti 52,75 (cinquantadue e settantacinque) sui 75 a disposizione della Commissione, cui vanno aggiunti punti 24,50 (ventiquattro e cinquanta) sui 75, relativi alla valutazione dei titoli di merito prodotti;

Visto l'art. 75 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281, nonchè la legge 1° marzo 1949, n. 55;

Decreta:

E' approvata la graduatoria del concorso ad un posto di assistente presso la sezione chimica del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Arezzo, bandito il 5 settembre 1947 e tenutosi in Siena nei giorni 1-5 dicembre 1949, così formata:

1) dott. Guiducci Luigi di Gino, che ha riportato punti 99,50 (novantanove e cinquanta) su 150, complessivamente fra prove di esame e titoli di merito;

2) dott. Marinelli Francesco di Oreste, che ha riportato punti 77,25 (settantasette e venticinque) su 150, complessivamente fra prove di esame e titoli di merito.

Arezzo, addì 31 dicembre 1949

Il prefetto: FRANCI

(305)

Graduatoria del concorso ad un posto di coadiutore presso la sezione chimica del Laboratorio provinciale di igiene di Arezzo.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI AREZZO

Viste le risultanze dei verbali della Commissione che ha curato l'espletamento degli esami di concorso ad un posto di coadiutore presso la sezione chimica del Laboratorio provinciale di igiene di Arezzo, bandito con proprio precedente decreto n. 23943/San., in data 5 settembre 1947, e svoltosi in Siena nei giorni 18-24 dicembre 1949;

Preso atto che ai predetti esami ha partecipato unicamente il dott. Guiducci Luigi di Gino, nato l'8 aprile 1912;

Visto che dai citati verbali risulta che il nominato dottor Guiducci Luigi ha conseguita, nelle relative prove di esame, la idoneità, avendo riportata una votazione complessiva di punti 223 (duecentoventitre) sui 300 a disposizione della Commissione, cui vanno aggiunti punti 8,75 (otto e settantacinque) su 50, relativi alla valutazione dei titoli di merito;

Visto l'art. 75 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la graduatoria del concorso ad un posto di coadiutore presso la sezione chimica del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Arezzo, bandito al 5 settembre 1947 e tenutosi in Siena nei giorni 18-24 dicembre 1949, comprendente l'unico concorrente dott. Guiducci Luigi di Gino, che ha conseguita l'idoneità avendo ottenuto, alle prove di esame, il punteggio di 223 (duecentoventitre) su 300, cui vanno aggiunti punti 8,75 (otto e settantacinque) su 50, interessanti la valutazione dei titoli prodotti.

Arezzo, addì 2 gennaio 1950

Il prefetto: FRANCI

(306)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.